



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cesena, Avv. Stefano Santini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*emessa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.*

a far parte integrante del verbale d'udienza del 10 marzo 2008

Nelle cause civili iscritte al R.G. nn. 1950, 1962 e 2014/07 promosse da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI [REDACTED]

UNIONE DEI COMUNI DEL [REDACTED]

CONVENUTO

IN PUNTO A: RICORSO EX ART. 22, L. 689/81

Il ricorsi sono fondati e i verbali opposti vanno annullati.

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti

SENT. A VERB.

N. 488/08

del 10 MAR 2008

R.G. N. 1950/07

CRON 1832

REP. \_\_\_\_\_

f

operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

In favore delle parti, che si sono avvalse di patrocinio di difensore, è dovuto il rimborso delle spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando con sentenza immediatamente esecutiva, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, accoglie i ricorsi e per l'effetto annulla i provvedimenti opposti.

Condanna l'Unione dei Comuni del ~~Robbio~~ al rimborso delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che liquida per ciascuno in Euro 250,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.

Cesena, 10 marzo 2008

Il Giudice di Pace

Avv. Stefano Santini

10 MAR. 2008

2

17 MAR. 2008

all'Avv. C. Falco.